



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Al Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale
Valutazioni Ambientali
PEC
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006. Istanza per chiarimenti sulla interpretazione dell'art. 10 del D.L. 50/2022 con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell'impianto.

Com'è noto, l'art. 10 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 ha modificato alcune tipologie di cui all'Allegato II alla parte seconda del Dlgs 152/2006.

In particolare ci si riferisce alle seguenti modifiche:

c-bis)

all'allegato II alla Parte Seconda, al punto 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;*
- b) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree*





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».

L'Allegato II alla parte seconda rubricato "Progetti di competenza statale" includeva tra gli stessi gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" e gli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW".

Per gli impianti eolici di potenza complessiva superiore ad 1 Mw (ed inferiore a 30 Mw) e per gli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore ad 1MW (ed inferiore a 10 MW) l'Allegato IV prevede invece la competenza regionale per la verifica di assoggettabilità a VIA ed eventualmente per la VIA, qualora disposta dalla verifica di assoggettabilità a VIA.

Ai fini del calcolo della potenza complessiva degli impianti eolici e fotovoltaici, il punto 11.6 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 stabilisce, anche al fine di evitare il cd. "artato frazionamento", che: *"I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo."*

La norma introdotta dal D.L. n. 50/2022, modificando l'Allegato II alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006, prevede dunque che il calcolo della potenza venga effettuato senza tener conto di eventuali ipotesi di artato frazionamento, specificando, con riferimento agli impianti eolici sulla terraferma di potenza complessiva superiore a 30 MW e agli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 10 MW, e dunque ricadenti nella competenza statale ex art. 7 bis e Allegato



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Il alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, che la potenza degli impianti debba essere calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione e senza tenere in considerazione eventuali impianti o progetti in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Tuttavia, la medesima modifica non è stata introdotta per i progetti ricadenti nella competenza regionale, atteso che l'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, rubricato "progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" attribuisce come sempre alla competenza delle Regioni gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW" (punto 2, lett. d) e gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" (punto 2, lett. b), fotovoltaico), senza ulteriori specificazioni con riferimento a eventuali ipotesi di frazionamento dei progetti.

A tal proposito, deve osservarsi che, un'interpretazione strettamente letterale della norma porterebbe ad antinomie tra il D.M. 10.09.2010 e il D.L. n. 50/2022 nonché a conseguenze applicative di un certo rilievo.

Si consideri, a titolo esemplificativo, un progetto per un impianto eolico di 28 MW, ma "connesso" nei termini di cui all'art. 10 del D.L. n. 50/2022 ad altro impianto o progetto da 10 MW e per il quale sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Tale progetto, stando alla richiamata tipologia dell'Allegato IV parte II, che non è stato esplicitamente innovato dal Decreto "Aiuti", e al punto 11.6 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010, ricadrebbe tra i progetti di competenza statale (28 MW + 10 MW = 38 MW).

Diversamente, accedendo ad un'interpretazione sistematica della normativa in esame e tenuto conto che il Decreto Legge è fonte sovraordinata rispetto alle Linee guida del D.M. 10/09/2010, il medesimo progetto da 28 MW, "connesso" ad altro impianto da 10 MW, ricadrebbe tra i progetti di competenza regionale in quanto, ex art. 10 del D.L. n. 50/2022, la potenza complessiva superiore a



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

30 MW è “calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”.

Si chiede dunque di chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all’Allegato II della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 o se tale modifica vada applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

La funzionaria

Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto

Firmato digitalmente da Nevia Carotenuto
Data: 2023.02.02 16:10:05 +01'00'

Avv. Simona Brancaccio

Documento firmato da:
SIMONA BRANCACCIO
03.02.2023 08:22:50 UTC